



## Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”

Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)  
Telefono 039650220 – 039650170  
c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R  
Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it  
Sito Internet: icsavio.edu.it



**Alla docente Puggioni Tiziana  
Agli Atti**

**Oggetto: nomina coordinatore delle emergenze: definizione, nomina, compiti ai sensi del D.Lgs 81/08**

Il sottoscritto Dirigente Scolastico prof.ssa Giordano Maria, in riferimento alle intese intercorse, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, con la presente

### **DESIGNA**

La Sig. Puggioni Tiziana quale **Coordinatore Generale per le Emergenze** per l'Istituto Comprensivo Bontempi di Agrate Brianza (MB) per le sedi in cui presta servizio.

### **Definizione**

Il coordinatore delle emergenze all'interno delle aziende è definibile come la persona incaricata di coordinare e dirigere le operazioni della squadra composta da addetti antincendio e addetti primo soccorso nelle situazioni in cui necessita il loro intervento, collaborando eventualmente anche con la squadra dei Soccorsi Esterni (Vigili del Fuoco ad esempio).

### **Coordinatore dell'emergenza: la nomina**

La nomina di tale figura non è un adempimento espressamente obbligatorio, ma è giustificata ed ispirata da due articoli del D. Lgs 81/08 in particolare:

– **Art. 18, comma 1, lettera b):**

– che attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di "*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza*";

– **Art. 43, comma 1, lettera b)**

– che ribadisce l'obbligo di "*designare preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)*";

Nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche dell'azienda lo rendano necessario, è facoltà del **Datore di Lavoro** e buona prassi procedere con la designazione di un "*Lavoratore incaricato all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione, con compiti di Coordinatore*", tramite un **atto di nomina scritto**. Questo adempimento rientra in uno dei casi in cui il Datore di Lavoro deve **consultarsi con il RLS prima di procedere alla nomina**. In maniera analoga agli altri addetti alle emergenze, **la nomina a Coordinatore non può essere rifiutata dal lavoratore se non per giustificati motivi**.

### **I compiti del Coordinatore per le Emergenze**

Il lavoratore nominato addetto alle emergenze con il ruolo di Coordinatore, in caso di emergenza è chiamato a svolgere tali **compiti**:

– valutare la natura, l'entità e l'evoluzione dell'evento e prendere decisioni commisurate;

**Firmato digitalmente da MARIA GIORDANO**

- impartire gli ordini e coordinare gli addetti alla gestione delle emergenze;
- ordinare l'attivazione del dispositivo di allarme;
- ordinare, eventualmente, l'evacuazione totale o parziale degli edifici;
- sovrintendere e vigilare sullo svolgimento delle operazioni di evacuazione;
- coordinare le misure di pronto intervento;
- coordinare le operazioni di verifica delle presenze nel punto di raccolta;
- revocare lo stato di allarme una volta cessata la situazione di emergenza in accordo con il Responsabile di plesso;

**Requisiti e Formazione del Coordinatore della squadra emergenze**

Il coordinatore, in quanto membro della squadra addetti alle emergenze, avrà come requisito fondamentale l'attestato di formazione che certifica la propria preparazione nella gestione della lotta antincendio o del primo soccorso. Oltre a ciò gli sono richieste capacità personali tali da poter svolgere i compiti a lui demandati nel migliore dei modi, quindi doti di leadership, doti comunicative e relazionali.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Giordano